

**DECISIONE N. 3/2026**

**R.G. TF 03/2026**

(PF 52/2025)

**TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Avv. Armando Argano      | Presidente           |
| Avv. Francesco Banchelli | Componente           |
| Avv. Paola Potenza       | Componente estensore |

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 3/2026 (P.F. n. 52/2025) a carico del Sig. Dino PONCHIO (già tess. n. PD0102), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ferriero, pronuncia la seguente

**DECISIONE**

**Fatto e Svolgimento del processo**

In data 16 ottobre 2025, il Presidente Federale della FIDAL, Sig. Stefano Mei, segnalava alla Procura Federale che il Sig. Dino Ponchio – tesserato FIDAL quale Allenatore Benemerito e, al contempo, Presidente del CONI Regionale Veneto – aveva preso parte l'11 ottobre 2025, in costanza della squalifica disciplinare irrogatagli con decisione n. 5/2025 della Corte di Appello Federale FIDAL del 30 luglio 2025, a una manifestazione denominata *"Meeting di chiusura provinciale"* svoltasi sotto l'egida della FIDAL.

In data 20 ottobre 2025 la Procura Federale avviava le relative indagini, acquisendo documenti relativi all'evento e svolgendo le seguenti audizioni:

(i) il Sig. Paolino Breda, Presidente del Gruppo Podisti Monselicensi, in data 2 dicembre 2025, ha riferito che il Prof. Ponchio è intervenuto, in qualità di Presidente CONI Veneto, alla manifestazione, svoltasi presso l'impianto sportivo *"Kennedy"* di Monselice l'11

ottobre 2025, su invito del Sig. Enrico Santangelo, in commemorazione del padre di quest'ultimo, che era stato allenatore del CUS Padova, e che la presenza si era limitata a pochi minuti, durante i quali aveva effettuato una premiazione;

(ii) il Prof. Dino Ponchio, in data 1° dicembre 2025, ha confermato la sua partecipazione all'evento, dichiarando di essere intervenuto esclusivamente in qualità di Presidente Regionale CONI Veneto, di essersi trattenuto per circa 10–15 minuti e di non aver ritenuto sussistente alcuna violazione disciplinare.

All'esito delle indagini, la Procura Federale ha ritenuto accertato che in data 11 ottobre 2025 il Prof. Ponchio aveva preso parte a manifestazione sportiva FIDAL, in costanza di squalifica disciplinare e, con atto del 19 dicembre 2025, ha quindi provveduto a notificare la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

In data 14 gennaio 2026, La Procura ha deferito il Prof. Dino Ponchio innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL, con il seguente capo d'incolpazione: *«per aver partecipato ad una cerimonia di premiazione nell'ambito dell'evento sportivo FIDAL Meeting di chiusura provinciale in Monselice (PD) in data 11.10.2025, in costanza di una squalifica irrogata -a quella data- dalla Corte di Appello Federale FIDAL (con decisione n. 5 del 30.07.2025), in violazione della normativa di settore e dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina»*, contestandogli la violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 e 12 (*Recidiva*) del Regolamento di Giustizia FIDAL, degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 13 bis dello Statuto CONI. La Procura ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 9 comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia Fidal.

In particolare, è stata comunque considerata la circostanza che la partecipazione del sig. Ponchio alla manifestazione fosse motivata da finalità commemorative e dall'intento di onorare la memoria del sig. Felicino Santangelo, nonché la limitata durata e natura

meramente istituzionale dell'intervento.

Con provvedimento del 20 gennaio 2026, ritualmente notificato, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il 17 febbraio 2026 che, su richiesta dell'incolpato, veniva differita al 18 febbraio 2026.

In data 13 febbraio 2025, il Prof. Ponchio, per il tramite del proprio difensore Avv. Marco Ferriero, ha depositato memoria difensiva ex art. 42 R.G., nella quale ha articolato le proprie difese.

In via preliminare, la difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, sostenendo che la partecipazione alla manifestazione dell'11 ottobre 2025 sarebbe avvenuta esclusivamente nella qualità di Presidente Regionale del CONI Veneto, circostanza che sarebbe confermata dagli inviti e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite. Secondo tale prospettazione, la condotta contestata si collocherebbe nell'ambito dell'esercizio di una funzione istituzionale svolta quale Presidente Regionale del CONI e non nell'ambito dell'attività federale FIDAL, pertanto non assoggettabile al sindacato degli organi di giustizia FIDAL. A sostegno di tale tesi è stata richiamata la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 1/2015. Da ciò discenderebbe la nullità del deferimento per asserito difetto di giurisdizione.

Nel merito, la difesa ha sostenuto che:

- la sanzione irrogata al Prof. Ponchio, consistente nella squalifica e non nella inibizione, avrebbe inciso esclusivamente sull'attività di tesserato e, in particolare, sul ruolo di Allenatore Benemerito;
- tale misura non potrebbe estendersi allo svolgimento di funzioni istituzionali esercitate in ambito CONI, segnatamente nella qualità di Presidente Regionale;
- la partecipazione all'evento si sarebbe limitata ad una presenza breve e meramente istituzionale, circoscritta alla consegna delle premiazioni;

– difetterebbe, in ogni caso, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, avendo il deferito agito in buona fede e senza consapevolezza di violare norme federali.

Secondo l'assunto difensivo, un'interpretazione estensiva della squalifica, tale da ricomprendere anche l'intervento in qualità di Presidente Regionale CONI, determinerebbe un'indebita estensione degli effetti della sanzione federale su funzioni istituzionali esercitate nell'ambito del CONI, comprimendo attività ritenute estranee alla sfera di competenza disciplinare della FIDAL.

In via subordinata, la difesa ha chiesto, ove ritenuta la responsabilità, l'applicazione della sanzione minima o comunque una significativa riduzione della stessa, valorizzando le finalità commemorative dell'evento e la condotta collaborativa del deferito.

All'udienza del 18 febbraio 2026, regolarmente costituito il contraddittorio, sono comparsi la Procura Federale, in persona del Procuratore Aggiunto Avv. Matteo Annunziata, il Prof. Dino Ponchio e il suo difensore.

Il Procuratore Aggiunto, Avv. Annunziata, ha illustrato le ragioni del deferimento e concluso chiedendo l'irrogazione della squalifica nella misura finale di giorni 30, determinata assumendo una pena base di giorni 45 e applicando una riduzione di giorni 15 per effetto dell'attenuante di cui all'art. 9, comma 2, lett. d), R.G. FIDAL.

L'Avv. Ferriero, in difesa del Prof. Ponchio, ha insistito nelle eccezioni sia preliminari che di merito già formulate in memoria, sostenendo che la squalifica non potesse incidere sulle funzioni di Presidente Regionale CONI e che mancasse l'elemento soggettivo dell'illecito, concludendo per il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

Il Procuratore Aggiunto, in sede di replica, ha ribadito che un'interpretazione della sanzione nei termini prospettati dalla difesa finirebbe, in concreto, per svuotarla di effettività, osservando che, ove si ammettesse la possibilità per il soggetto sanzionato di partecipare ad attività federali qualificandosi in forza di cariche rivestite in ambito diverso,

la misura disciplinare perderebbe la propria funzione interdittiva e verrebbe sostanzialmente elusa in situazioni come quella in esame.

L'Avv. Ferriero, per contro, ha insistito nel sostenere che la sanzione irrogata dalla FIDAL deve essere circoscritta al perimetro dell'ordinamento federale e non può estendersi a funzioni esercitate in un distinto ambito istituzionale.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

### **MOTIVI**

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'Incolpato è infondata.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, la cui violazione comporta piena assoggettabilità alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

Questo Tribunale ha già affermato (decisione n. 11/2025) che la giurisdizione federale si estende a tutte le condotte del tesserato rilevanti per l'ordinamento sportivo, anche quando non strettamente riconducibili all'esercizio di una funzione tecnica o agonistica. Ciò che assume rilievo non è la qualifica formalmente rivestita al momento del fatto, bensì l'incidenza della condotta sui valori cui ci si deve conformare nell'ordinamento federale. In termini conformi, il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito che gli obblighi di lealtà e correttezza devono essere osservati anche nelle condotte c.d. "*extrafunzionali*", qualora idonee a compromettere i principi cui si ispira la pratica sportiva (cfr. decisione n. 10/2024).

Il richiamo operato dalla difesa alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite n. 1/2015 non è pertinente, poiché in quel caso:

1. la vicenda riguardava una dichiarazione resa dal Presidente del CONI, nell'ambito della Giunta Nazionale CONI, riguardo alcune risultanze della verifica

- amministrativa svolta presso la Federazione Italiana Nuoto circa l'utilizzo di contributi del Ministero dell'Economia e su rimborsi da parte di CONI Servizi;
2. in punto di giurisdizione, era all'esame il *decisum* degli organi di giustizia endofederale della Federazione Italiana Nuoto, i quali avevano ritenuto disciplinarmente rilevante tale dichiarazione, qualificandola come condotta non costituente «atto del CONI»;
  3. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infine ritenuto che la detta dichiarazione fosse, al contrario, esattamente rientrante nella propria giurisdizione ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, trattandosi non già di atto riferibile alla persona individuale, bensì all'organo collegiale, considerando inoltre che - al netto di una imprecisione non rilevante - le frasi non erano valutazioni personali poiché con esse si riferiva alla Giunta Nazionale, in seduta non pubblica, ciò che risultava dall'attività di un organo tecnico, ossia la commissione di verifica su alcune attività amministrative della FIN;
  4. con tale decisione, pertanto, si è affermato che gli atti propri degli organi del CONI, in quanto espressione della funzione istituzionale dell'ente, non sono sindacabili in sede di giustizia endofederale.

Nel presente procedimento, tuttavia, non viene in rilievo la legittimità di un atto del CONI né una determinazione assunta nell'esercizio di poteri propri dell'ente, bensì una condotta del deferito, consistente nella partecipazione a una manifestazione sportiva svoltasi sotto l'egida FIDAL, in costanza di squalifica disciplinare inflitta dagli organi di giustizia della medesima Federazione.

D'altra parte la manifestazione non è stata organizzata nell'ambito del CONI o di altro Ente Sportivo, ma era incontestabilmente rientrante in ambito FIDAL, trattandosi di una gara di atletica leggera, con coincidente commemorazione di un tecnico FIDAL, sicché era senza

alcun dubbio una circostanza interdetta all'Incolpato, siccome gravato da squalifica in corso.

La circostanza che il Prof. Ponchio rivestisse anche la carica di Presidente Regionale CONI non vale, pertanto, a sottrarlo alla giurisdizione federale per fatti attinenti all'osservanza di una sanzione inflitta dalla FIDAL.

La verifica demandata a questo Tribunale Federale non concerne l'operato del Presidente Regionale CONI quale organo politico dell'ente, bensì il rispetto, da parte del destinatario di una sanzione, del divieto di partecipazione ad attività federali.

Sussistono, pertanto, sia la giurisdizione federale sia la competenza di questo Tribunale, che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento di Giustizia, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali non sia pendente procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

L'eccezione preliminare deve, dunque, essere respinta.

Quanto al merito della vicenda, si ritiene che la condotta contestata sussista e che il Prof. Ponchio debba esserne dichiarato responsabile.

Dagli atti del procedimento e dalle stesse dichiarazioni rese dall'incolpato in sede di audizione emerge in modo pacifico che egli ha preso parte, in data 11 ottobre 2025, al Meeting di chiusura provinciale svoltosi in Monselice (PD), in occasione di una manifestazione organizzata dalla FIDAL, provvedendo anche alla consegna delle premiazioni. La partecipazione all'evento non è dunque oggetto di contestazione in punto di fatto.

È altresì incontestato che, alla medesima data, fosse in corso di esecuzione la squalifica irrogata nei suoi confronti con decisione n. 5/2025 della Corte di Appello Federale FIDAL del 30 luglio 2025, adottata ai sensi dell'art. 5, punto 5, del Regolamento di Giustizia.

La difesa ha sostenuto che la sanzione della squalifica avrebbe inciso esclusivamente sull'attività di tesserato (in particolare sul ruolo di allenatore benemerito) e non potrebbe estendersi a funzioni esercitate quale Presidente Regionale CONI.

Tale impostazione non può essere condivisa.

La squalifica disciplinare, per sua natura, comporta l'interdizione dalla partecipazione ad attività federali per l'intero periodo di efficacia della sanzione. Non rileva, a tal fine, la qualifica soggettiva con la quale il soggetto si presenti all'evento, bensì il dato oggettivo della partecipazione ad una manifestazione rientrante nell'ordinamento federale. Ammettere che il soggetto sanzionato possa presenziare ad attività FIDAL qualificandosi in forza di cariche rivestite in altro ambito determinerebbe, come correttamente sostenuto dalla Procura Federale, un'evidente elusione della misura interdittiva e ne comprometterebbe l'effettività.

La decisione della Corte di Appello Federale del 30 luglio 2025 ha applicato la squalifica ai sensi dell'art. 5, punto 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL, disposizione che la prevede per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo compreso tra 30 giorni e tre anni.

La norma non circoscrive affatto la squalifica all'esercizio di una specifica funzione tecnica o agonistica, né la limita al ruolo concretamente ricoperto dal destinatario al momento dell'irrogazione, bensì configura nel sistema disciplinare federale una misura personale interdittiva, che comporta la temporanea interdizione da qualsiasi attività federale.

La nozione di "*partecipazione*" rilevante sul piano disciplinare, infatti, non può essere ridotta alla sola partecipazione agonistica o tecnica, ma ricomprende ogni attività che si collochi nell'ambito federale.



Quanto all'elemento soggettivo, non può ritenersi che difetti l'elemento soggettivo: la scelta di intervenire alla manifestazione in pendenza della sanzione disciplinare, pur nella asserita convinzione personale di non violare la norma, integra quantomeno una condotta colposa, atteso che incombe sul destinatario della sanzione l'onere di verificare la compatibilità della propria partecipazione con gli effetti interdittivi della stessa.

La buona fede invocata, dunque, non esclude la colpa, atteso che un soggetto che riveste ruoli apicali nell'ordinamento sportivo è tenuto a una particolare attenzione nell'interpretazione e nel rispetto delle misure disciplinari che lo riguardano.

Quanto al richiamo alla decisione della Corte di Appello Federale FIDAL n. 12/2018, il principio ivi affermato – secondo cui l'elemento psicologico deve essere desunto da fatti e circostanze obiettive – non conduce a conclusioni diverse. Nel caso in esame, proprio le circostanze obiettive (conoscenza della sanzione, consapevolezza della natura federale dell'evento, partecipazione volontaria alla premiazione) consentono di ritenere sussistente quantomeno la colpa.

Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità del Prof. Ponchio per aver partecipato alla cerimonia di premiazione nell'ambito dell'evento sportivo *"Meeting di chiusura provinciale"* svoltosi in Monselice (PD) in data 11 ottobre 2025, in costanza di squalifica irrogata dalla Corte di Appello Federale FIDAL con decisione n. 5 del 30 luglio 2025, così violando la normativa federale di cui all'atto di deferimento, ivi compresa la recidiva di cui all'art. 12 comma 1 R.G. FIDAL.

In particolare, la condotta integra la violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL, degli artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché degli artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e dell'art. 13-bis dello Statuto CONI, disposizioni che impongono ai tesserati il rispetto delle decisioni degli Organi di Giustizia e l'osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Ciò posto, la sanzione da applicarsi è necessariamente quella della squalifica, a mente dell'art. 5 comma 5 R.G. FIDAL, secondo cui essa è dovuta, come nella specie, *«in caso di inosservanza di precedenti sanzioni»*.

Tenendo conto di tutte le circostanze e le caratteristiche del caso si ritiene comunque di poterla applicare nella misura base minima di giorni 30, che va aumentata di un terzo, ossia giorni 10, per effetto della recidiva specifica di cui all'art. 12 comma 2 n. 3 R.G. FIDAL, poiché la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione di precedente sanzione. Va tuttavia nel contempo riconosciuto, come già prospettato dalla Procura Federale, che il deferito appare avere agito per onorare la memoria del Sig. Felicino Santangelo, su invito del figlio di quest'ultimo, dunque per uno scopo che attenua il disvalore soggettivo della condotta pur non potendone escludere la rilevanza disciplinare.

Ne consegue la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 9 comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FIDAL, ossia *«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale»*, che consente di detrarre, dalla sanzione di giorni 40 come sopra quantificata, giorni 10, pari ad un terzo, anche sulla base di un sostanziale giudizio di equivalenza con la recidiva.

Ne consegue una sanzione finale di giorni 30 di squalifica.

#### **P.Q.M.**

dichiara il sig. Dino Ponchio (già tess. n. PD0102) responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, gli irroga la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta);

#### **Avverte**

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

#### **Incarica**



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 26 febbraio 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli - Componente

Avv. Paola Potenza – Componente Estensore